

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni unite civili; Sentenza 16 dicembre 1999 / 5 giugno 2000, n. 401/SU.

Impresa artigiana - Costituita come Soc. coop. a r.l. - Ammissibilità - Iscrizione all'Albo Provinciale Imprese Artigiane - Ammissibilità - Diritto al corrispondente inquadramento ai fini previdenziali - Sussiste

L'art. 3, secondo comma, della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della successiva l. 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro.

Ricorso proposto da:

NUOVA FRIULARREDI Soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via B. Tortolini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Paoletti, che unitamente all'Avv. Alessandra Pascolo la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.

- **Ricorrente** -

Contro:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE~INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Bartoli e Leonardo Lironcurti per procura speciale in calce al controricorso.

- **Controricorrente** -

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Udine del 16.10.1993 (R.G. n. 3393/93).

Udita nell'udienza del 16.12.1999 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;

Sentiti gli Avv. Marco Paoletti e Fabio Fonzo, entrambi per delega;

Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 18 dicembre 1991 la s.r.l. Cooperativa Nuova Friularredi, iscritta nell'albo delle imprese artigiane della provincia di Udine, conveniva l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale davanti al Pretore del lavoro della stessa città e, lamentando che l'Istituto le aveva comunicato di avere trasformato il suo inquadramento dal ramo artigiano a quello industriale con effetto dall'11 novembre 1986 (invitandola a regolarizzare la posizione contributiva), chiedeva che fosse dichiarata, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, la sua natura di impresa artigiana.

Costitutosi in giudizio, l'Istituto convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che la Cooperativa ricorrente, essendo stata costituita in forma di società di capitali, a norma

dell'art. 3 l. 8 agosto 1985 n. 443 non poteva rivendicare la qualifica di impresa artigiana.

Con sentenza del 2 aprile 1993 il Pretore accoglieva il ricorso.

Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Udine con sentenza del 16 ottobre 1993, con la quale veniva dichiarato che la società appellata non aveva diritto, ai fini previdenziali, di essere inquadrata nel settore artigiano.

Il Tribunale osservava che, poiché l'art. 2 della l. 8 agosto 1985 n. 443, nel definire l'impresa artigiana, aveva posto l'accento sull'esercizio personale e professionale del titolare dell'impresa medesima nonché sulla sua piena responsabilità, restavano escluse dall'ambito di applicazione della legge, a norma del successivo art. 3, secondo comma, tutte le società di capitali, per le quali operava il principio della limitazione della responsabilità dei soci o di alcuni di essi, anche se costituite in forma di cooperative.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Nuova Friularredi, che ha dedotto un unico motivo.

Ha resistito con controricorso l'INPS, che ha depositato una memoria.

Il ricorso è stato rimesso dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c., per la composizione del contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte sulla interpretazione delle disposizioni di legge applicabili alla materia.

Con ordinanza del 6 agosto 1997, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 15 giugno 1989, è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 38 e 116 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 sesto comma, prima e seconda parte, della l. 8 agosto 1985 n. 443.

Dichiarata dalla Corte costituzionale, con sentenza del 28 maggio 1999, non fondata la suddetta questione "nei sensi di cui in motivazione", il ricorso è stato discusso davanti a questa Corte previo deposito di un'ulteriore memoria da parte dell'INPS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. È opportuno in via preliminare precisare che il presente giudizio ha per oggetto il dedotto riconoscimento della qualifica artigianale in capo alla società ricorrente al solo scopo di accertare se la stessa, in quanto costituita in forma di cooperativa a responsabilità limitata, abbia diritto di ottenere il trattamento previdenziale riservato dalla legge alle imprese artigiane.

Per decidere la controversia, quindi, occorre procedere alla interpretazione delle disposizioni contenute nella l. 8 agosto 1985 n. 443, senza necessità di stabilire -esulando la questione dal relativo tema di indagine e di decisione - se tali disposizioni siano integratrici della norma di cui all'art. 2083 c.c. o se a quest'ultima occorre fare esclusivo riferimento per l'individuazione dell'impresa artigiana nei rapporti fra privati (argomento, questo, dibattuto in dottrina; v., per quanto concerne la giurisprudenza, Cass. 19 gennaio 1998 n. 456 e Cass. 27 luglio 1998 n. 7366).

II. Va poi, sempre in via preliminare, rilevato che, avuto riguardo alla sentenza interpretativa di rigetto n. 336 del 28 maggio 1999 della Corte costituzionale, l'art. 13, sesto comma, della l. 8 agosto 1985 n. 443 che dispone che "le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale", aggiungendo che "nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai

rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge" non costituisce ostacolo per l'applicabilità alle imprese qualificabili come artigiane in base alla nozione datane dalla medesima legge n. 443 del 1985, in tutto il territorio nazionale ivi compresa la Regione Friuli Venezia Giulia, delle leggi statali emanate in materia previdenziale. Nel motivare la sopra indicata sentenza, infatti, la Corte costituzionale, richiamata la sua precedente pronuncia n. 336 del 15 giugno 1989 -dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5, nono comma, d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito in l. 29 febbraio 1988 n. 48, con il quale era stata conferita efficacia retroattiva all'art. 13, sesto comma, della legge n. 443 del 1985- ha asserito che la disposizione contenuta in tale art. 13, sesto comma., va intesa nel senso che, nei territori delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, per la disciplina dei rapporti afferenti alla materia previdenziale, di esclusiva competenza statale, sono applicabili non già le norme regionali, ma quelle statali, dato che l'iscrizione secondo le regole proprie della legislazione regionale ha efficacia limitatamente alle leggi regionali disciplinanti la materia dell'artigianato in senso stretto.

III. Ciò premesso, passando all'esame del ricorso proposto dalla società Nuova Friuliarredi, quest'ultima con l'unico motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. 8 agosto 1985 n. 443, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., e deduce che il Tribunale, nel disconoscere la natura di impresa artigiana alle società cooperative costituite nella forma delle società di capitali, non ha considerato che la disposizione contenuta nel suddetto art. 3 della legge n. 443 del 1985 ricalca, con una lieve e non rilevante modifica lessicale, la corrispondente norma di cui all'art. 3 della l. 25 luglio 1956 n. 860, in precedenza regolante la materia, che era stata interpretata nel senso che nella categoria delle imprese artigiane rientrassero anche le società cooperative costituite in forma di società a responsabilità limitata. La ricorrente, al riguardo, sostiene che la tesi dell'assimilazione, ai fini dell'esclusione dal novero delle imprese artigiane delle società cooperative a responsabilità limitata agli altri tipi di società di capitali con finalità lucrativa non tiene conto, da un lato, dello scopo mutualistico delle cooperative, al quale è collegata la particolare tutela alle stesse accordata dalla legge e dall'altro, della specifica disposizione contenuta nell'art. 2513 c.c., dalla quale si evince il particolare regime dettato per la responsabilità illimitata dei soci cooperatori, che è sussidiaria (ed esternamente pur sempre limitata, mancando la previsione di una assunzione totale dei rischi dell'attività) e che viene in rilievo, non diversamente da quanto è disposto dall'art. 2514 c.c. per i soci che rispondono limitatamente, solamente in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società e solamente se il giudice delegato o il commissario liquidatore faccia richiesta del versamento di somme necessarie per l'estinzione delle passività sociali. Aggiunge la medesima ricorrente che l'interpretazione data dal Tribunale non si coordina con la norma di cui all'art. 6 della medesima legge n. 443 del 1985, nella parte in cui è prevista l'estensione delle agevolazioni stabilite per le imprese artigiane ai consorzi e alle società consortili, che possono essere costituiti anche nella forma delle società cooperative.

Il motivo è fondato.

IV. Prima dell'entrata in vigore della l. 8 agosto 1985 n. 443 (c.d. legge quadro per l'artigianato), che attualmente regola la materia, la normativa statale sull'impresa artigiana era contenuta nella l. 25 luglio 1956 n. 860. Questa legge, dopo avere indicato, negli artt. 1 e 2, i requisiti necessari per conferire la relativa qualifica all'impresa "che abbia per scopo la produzione di

beni o la prestazione di servizi, di natura artistica ed usuale" (lavoro professionale, anche manuale, del titolare e, eventualmente, dei suoi familiari, piena responsabilità del medesimo titolare, assunzione da parte dello stesso di tutti gli oneri e i rischi inerenti alla direzione e alla gestione dell'azienda, numero limitato di dipendenti), nell'art. 3 aveva fissato le regole per il conferimento della qualifica artigianale all'impresa collettiva, stabilendo che è considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale".

V. Tenuto conto della formulazione letterale di quest'ultima norma e della *ratio* della medesima, pressoché unanime era in dottrina l'opinione che, nella ricorrenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, dal novero delle imprese artigiane dovessero essere escluse solamente "le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni" e che, al contrario, vi dovessero essere incluse tutte le società cooperative, anche quelle a responsabilità limitata, dato che tale inclusione si imponeva in ragione dello scopo mutualistico delle medesime.

In particolare, era stato sottolineato come la norma, dopo avere qualificato artigiana "l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società" - significativamente usando, fra questi ultimi due termini, la disgiuntiva "o" - non avesse fatto uso, per indicare le imprese che non potevano essere considerate artigiane, del pronome "quelle", avendo nuovamente utilizzato il termine "società" proprio per precisare che l'esclusione riguardava solamente le società costituite a scopo di lucro e non le cooperative, qualunque fosse la loro forma. E vi era stato pure chi aveva notato che, se il legislatore avesse voluto equiparare, in tutto e per tutto, il regime delle cooperative a quello delle altre società, non avrebbe fatto menzione, nella norma, delle prime, dato che il riferimento all'ampio genere delle società avrebbe compreso le due sottospecie, quelle costituite a scopo di lucro e quelle create con finalità mutualistica.

Questa interpretazione, come era stato precisato dalla suddetta dottrina, era aderente alla concezione stessa dell'impresa artigiana ricavata dalla legge n. 860 del 1956, la quale, in base alle disposizioni contenute negli artt. 1, primo comma lett. b), e 3, primo comma, non poteva essere altra che quella nella quale, trattandosi di un'impresa individuale, fosse prevalente il lavoro personale, anche manuale, del suo titolare o dei suoi familiari e, in caso di impresa collettiva, vi fosse la partecipazione personale al lavoro della maggioranza dei soci e il lavoro fosse preminente sul capitale. Elementi, codesti, sempre presenti nelle società cooperative di produzione e lavoro, non importa se a responsabilità illimitata o limitata, essendo in esse, rispetto al capitale, sempre prevalente l'esercizio dell'attività lavorativa dei singoli soci.

Questa era pure la conclusione cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità, dato che nelle numerose sentenze emesse sull'argomento era stato sempre affermato -tranne, per quanto consta, una isolata pronuncia (Cass. 27 febbraio 1990 n. 1510)- che non poteva essere inquadrata fra le imprese artigiane previste dalla legge n. 860 del 1956 un'impresa esercitata da una società *non cooperativa* a responsabilità limitata (cfr. Cass. 28 giugno 1967 n. 1613, Cass. 16 ottobre 1975 n. 3361, Cass. 12 gennaio 1980 n. 259 e Cass. 17 giugno 1988 n. 4161), aggiungendosi, a maggior chiarimento, che l'esclusione prevista dalla norma doveva ritenersi limitata alle sole società lucrative espressamente menzionate, senza possibilità di estensione alle cooperative, "con la conseguenza che l'impresa costituita in forma di cooperativa, ricorrendo le due condizioni di cui all'ultima parte della

disposizione, è sempre da considerarsi artigiana" (Cass. 29 luglio 1996 n. 6834).

VI. Con la legge quadro 8 agosto 1985 n. 443 il legislatore ha integrato e in diversi punti modificato la precedente normativa dettata in materia di impresa artigiana, stabilendo negli artt. 2, 3 e 4 i requisiti per l'assegnazione della relativa qualifica.

Nell'art. 2, primo comma, è stato definito "imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo".

Nell'art. 3 primo comma, è stata dettata una norma che ha ampliato la portata della previgente disciplina, essendo stato disposto che l'impresa artigiana deve "avere per scopo prevalente un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali o accessorie all'esercizio dell'impresa".

Nell'art. 4 sono stati fissati, riguardo ai dipendenti, i limiti dimensionali dell'impresa, la quale, in caso di impiego di personale "diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci", deve avere un numero massimo di prestatori d'opera, il cui tetto è stato fissato a seconda del tipo di attività esercitata, dovendo essere computati in tale numero anche i soci (tranne uno) che svolgono nell'impresa stessa prevalente lavoro personale.

Nell'art. 3, secondo comma, infine, è stato previsto che è anche artigiana l'impresa collettiva, la quale, rispettati i suddetti limiti dimensionali e perseguendo lo scopo sopra indicato, "è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale".

Quest'ultima disposizione è stata oggetto di modifica da parte dell'articolo unico della l. 20 maggio 1997 n. 133, con il quale è stato stabilito che è pure artigiana: **a)** l'impresa costituita in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, qualora costui sia in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 della legge quadro e non sia contemporaneamente socio di una società in accomandita semplice o socio unico di un'altra società a responsabilità limitata; **b)** l'impresa costituita in forma di società in accomandita semplice, purché riguardo a ciascun socio accomandatario ricorrano i requisiti previsti per il socio unico di società a responsabilità limitata ora indicati.

VII. Nell'interpretazione dell'art. 3, secondo comma, della l. 8 agosto 1985 n. 443 la Sezione Lavoro della Corte, in due sentenze emesse pressoché contestualmente proprio per decidere la questione relativa all'inquadramento di una società cooperativa a responsabilità limitata nella categoria delle imprese artigiane, è pervenuta a conclusioni contrastanti fra loro (il che ha dato luogo al presente intervento delle Sezioni Unite): da un lato, è stato affermato che la norma, quando esclude dal novero delle imprese artigiane le società a responsabilità limitata (non con un unico socio, come ora si deve aggiungere), per azioni e in accomandita per azioni, deve essere intesa nel senso che l'esclusione è limitata alle sole società c.d. lucrative e non si estende

a quelle cooperative, con la conseguenza che queste ultime, ricorrendo gli altri requisiti, possono sempre beneficiare delle agevolazioni e del medesimo trattamento previdenziale assicurato a tutte le imprese artigiane (Cass. 11 giugno 1996 n. 5365); dall'altro lato, è stato sostenuto che, non potendosi fare distinzione fra società lucrative e non lucrative, la possibilità di includere fra le imprese artigiane anche le società cooperative è circoscritta alle sole cooperative a responsabilità illimitata dei soci, con esclusione di quelle a responsabilità limitata (Cass. 12 giugno 1996 n. 5397).

In sede di legittimità su questo tema, per quanto consta, successivamente non sono state emanate altre pronunce non potendosi prendere in considerazione né la sentenza n. 6834 del 23 luglio 1996, nella quale, come è stato detto sopra (v. il punto V) *ratione temporis* è stato fatto riferimento alla vecchia disciplina contenuta nella precedente legge 25 luglio 1956 n. 860 né la sentenza n. 8381 del 3 agosto 1999, che, contrariamente a quanto potrebbe arguirsi dal principio di diritto che ne è stato ricavato, non ha preso posizione sull'argomento, essendo stata emessa nei confronti di una cooperativa artigiana costituita nella forma di società in nome collettivo.

VIII. Il primo indirizzo è stato basato sulle seguenti considerazioni (che in gran parte ricalcano prese disposizione assunte dalla dottrina e che, come si è visto, nel presente giudizio sono state utilizzate dalla società ricorrente a sostegno del motivo dedotto).

VIII. 1. Tenuto conto del dato letterale della norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge n. 443 del 1985, non dissimile dalla corrispondente norma dettata dalla legge n. 860 del 1956 -in base alla quale, come è stato sopra esposto, comunemente si riteneva che la qualità di impresa artigiana spettasse anche alle società cooperative qualunque fosse la loro forma e la loro struttura- non è ragionevole limitare tale riconoscimento alle sole cooperative a responsabilità illimitata.

VIII. 2. Il tenore letterale corrisponde alla *ratio* della norma, dato che la differenza fra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata è tenue e meramente quantitativa. Riguardo a tali enti, infatti, non si può parlare di responsabilità illimitata dei soci in senso proprio (come avviene per le società di persone), sia perché l'art. 2513 c.c., che riguardo alle cooperative a responsabilità illimitata dispone non altrimenti da quanto è previsto dal successivo art. 2514 per le cooperative a responsabilità limitata, stabilisce che i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali, oltre il limite costituito dal conferimento, solamente in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, sia perché, a ben vedere, non trattasi di responsabilità verso creditori sociali, dato che il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passività non avviene automaticamente al momento dell'apertura del procedimento concorsuale, ma deve essere espressamente autorizzato dal giudice delegato o dall'autorità che ha la vigilanza sul procedimento di liquidazione coatta amministrativa. Dal che deriva che, non avendo i creditori immediatamente il diritto di soddisfarsi sul patrimonio dei singoli soci, la responsabilità, pur essendo esterna, è tuttavia sempre limitata, come avviene per le cooperative costituite nella forma delle società di capitali, riguardo alle quali, ai sensi dell'art. 2514, secondo comma, c.c., con l'atto costitutivo può essere previsto che i soci debbono rispondere sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della quota sottoscritta.

VIII. 3. Non sussiste, quindi, una sostanziale differenza, quanto agli obblighi gravanti sui soci, fra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata, dalla disciplina legale potendo solamente desumersi che l'obbligo del versamento è, nelle prime, determinato a priori e, nelle seconde, determinabile a posteriori in corrispondenza delle passività sociali.

VIII. 4. Deve essere fatto riferimento allo scopo, elemento discrezionale fra società cooperative e società lucrative: per queste ultime la finalità perseguita è la realizzazione di un utile patrimoniale e la relativa suddivisione fra i soci, mentre quella degli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione, è di natura mutualistica, perché consiste, mediante l'eliminazione del guadagno degli intermediari, nel procurare ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato. E tale scopo mutualistico ricorre anche se le cooperative, per trarre un maggior utile dai mezzi a disposizione, svolgano la loro attività venendo in rapporto con terzi, dato che la previsione di un limitato guadagno è secondaria rispetto alla primaria finalità perseguita, essendo lo scopo speculativo subordinato a quello mutualistico.

VIII. 5. Da queste peculiari differenze derivano le seguenti conseguenze sul piano strutturale:

a) essendo l'azione della cooperativa rivolta a procurare ai soci i beni o i servizi previsti dallo statuto, è rilevante la qualità delle persone che entrano a far parte della compagine sociale;

b) è variabile il numero dei soci;

c) vige il principio della eguaglianza dei soci, dato che ogni socio ha a disposizione un voto anche se lo stesso è portatore di più quote o azioni. Questi elementi strutturali confermano l'intento del legislatore, che ha voluto escludere dal novero delle società artigiane solamente le società lucrative di capitali e non le cooperative (qualunque sia la forma della loro costituzione), anche perché, venendo in queste ultime in rilievo la qualità delle persone che partecipano alla compagine sociale, tale carattere le accomuna alle società in nome collettivo.

VIII. 6. Costituisce conferma del fatto che le cooperative, anche a responsabilità limitata, debbono essere comprese nel novero delle imprese artigiane, inoltre, la previsione contenuta nel successivo art. 6 della legge n. 443 del 1985, che ammette l'iscrizione nel relativo albo, in una separata sezione, dei consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa - e senza distinzione, in quest'ultimo caso, fra cooperative a responsabilità limitata e cooperative a responsabilità illimitata- e che estende a tali enti tutte le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

IX. Il contrario indirizzo, secondo cui dal novero delle imprese artigiane debbono essere escluse, insieme con le società di capitali a scopo di lucro, anche le cooperative a responsabilità limitata dei soci, dalla sentenza n. 5397 del 12 giugno 1996 è stato basato sulle seguenti argomentazioni.

IX. 1. Fermo restando che la norma contenuta nell'art. 3, primo comma, della l. 25 luglio 1956 n. 860, che in precedenza regolava la materia, deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dalla categoria delle imprese artigiane riguardasse solamente le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni a scopo di lucro, ma non le cooperative qualunque fosse la loro forma, a diversa conclusione deve pervenirsi nell'esegesi della norma di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto

1985 n. 443. Ed invero, la dizione letterale della nuova disposizione, non a caso attuata, è diversa da quella risultante dalla norma abrogata, dato che l'inciso "anche cooperativa", inserito subito dopo la locuzione "in forma di società", dimostra come il legislatore non abbia inteso distinguere fra società lucrative e società cooperative, ma abbia voluto stabilire che tutte le imprese costituite nella forma delle società di capitali, anche se cooperative, non possono essere inquadrate nella categoria delle imprese artigiane.

IX. 2. La sopra indicata interpretazione letterale della norma è corrispondente alla sua *ratio* o, ove si consideri, per un verso, che dall'art. 2, primo comma, della nuova legge, a proposito della qualifica di artigiano, è stato posto l'accento sull'esercizio personale e professionale dell'impresa e sulla piena responsabilità che è assunta dal titolare dell'impresa stessa, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla gestione e alla direzione dell'azienda, e, per un altro verso, che dall'art. 3, secondo comma, in caso di esercizio in forma collettiva, è stato disposto, come condizione indispensabile per la qualificazione dell'impresa come artigiana, che la maggioranza dei soci deve partecipare personalmente al lavoro (anche manuale), il lavoro dovendo avere funzione preminente sul capitale.

Pertanto, considerata "l'originaria, naturale vocazione individuale dell'impresa artigiana" e pur tenendo conto di quei mutamenti, intervenuti in campo economico-sociale, che hanno fatto sorgere la necessità della costituzione dell'impresa pure in forma collettiva, non può stupire che il legislatore abbia posto precisi limiti a tale gestione collettiva, permettendola solamente in quelle situazioni nelle quali i soci rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali: la *ratio* dell'art. 3, secondo comma, infatti, consiste "nell'esigenza di determinare uno stato di incompatibilità tra la struttura dell'impresa artigiana e le società di capitali aventi personalità giuridica, nelle quali proprio la netta separazione dell'ente rispetto alle persone dei soci impedisce che questi rispondano illimitatamente delle obbligazioni sociali".

IX. 3. Pur tenendo presente il processo di industrializzazione che si è ormai innestato nell'attività dell'imprenditore artigiano e pur tenuto conto dello scopo mutualistico e non lucrativo che debbono perseguire le cooperative, tuttavia non può omettersi dal considerare la continua evoluzione che anche l'istituto della cooperazione ha subito nel corso degli ultimi decenni e che ha determinato recenti, decisivi interventi da parte del legislatore nella disciplina del fenomeno cooperativistico, soprattutto mediante la predisposizione di incentivi sul piano delle agevolazioni creditizie e tributarie (sono stati menzionati il d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 in tema di agevolazioni tributarie, la legge 17 luglio 1975 n. 400 in materia di liquidazione coatta amministrativa, la l. 4 agosto 1978 n. 479, contenente provvedimenti sull'occupazione giovanile anche riguardo alle cooperative, la l. 19 marzo 1983 n. 72, concernente la in materia dei conferimenti dei dividendi e delle partecipazioni sociali, la l. 27 febbraio 1985 n. 49, relativa alle agevolazioni creditizie alla cooperazione).

IX. 4. Contrariamente a quanto si sostiene per suffragare la tesi secondo cui anche le società cooperative a responsabilità limitata debbono farsi rientrare nell'ampia categoria delle imprese artigiane (purché possiedano gli altri requisiti richiesti), a favore di tale tesi non possono trarsi argomenti dagli artt. 2511, 2513 e 2514 c.c., dato che, viceversa, il contenuto di tali disposizioni di legge conferma la bontà della contraria opinione.

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 2511 c.c., le imprese a scopo mutualistico possono costituirsi con la struttura delle società cooperative, a responsabilità illimitata o limitata, il primo comma dell'art. 1514 c.c. (leggasi 2514 - N.d.r.-), dettato in tema di responsabilità limitata, fissa il principio generale secondo cui "nelle società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio". E, se è vero che il secondo comma del medesimo articolo ammette che l'atto costitutivo possa stabilire che, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, i soci possano essere chiamati a rispondere, in via sussidiaria e solidale, di una somma multipla della singola quota, è altrettanto vero che, in tal modo, alla responsabilità limitata non si sostituisce quella illimitata, dato che l'obbligo solidale riguarda una somma determinata e non già l'intero ammontare delle obbligazioni sociali.

Per quanto concerne le cooperative a responsabilità illimitata, poi, non è dubbio che, per il combinato disposto degli artt. 2513 e 2541 c.c. (nonché degli artt. 151 e 211 della legge fallimentare), la responsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali non ricalca il modello attuato per le altre società di persone, dato che i soci sono obbligati a pagare i debiti sociali, in via sussidiaria e solidale, solo in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società e previa determinazione assunta in tal senso dagli organi di direzione preposti alla procedura. Questa disciplina, peraltro, non, fa mutare il tipo di responsabilità dei soci, dal momento che, viceversa, tale responsabilità, pur essendo sussidiaria, continua a permanere come illimitata (ed esterna, nei confronti dei terzi), essendo il socio tenuto con tutto il suo patrimonio a rispondere di tutte le obbligazioni sociali: tanto è vero che, a norma del secondo comma dell'art. 2541, dopo la chiusura della liquidazione coatta amministrativa o del fallimento (senza l'apertura di un concordato) i creditori sociali, che siano rimasti in tutto o in parte insoddisfatti, possono agire nei confronti dei singoli soci nei limiti della loro responsabilità sussidiaria illimitata. Il che dimostra come il patrimonio personale del singolo socio non possa rimanere insensibile alle vicende societarie, ma risente "di quella assunzione di oneri e rischi che l'art. 2 della legge n. 443 del 1985 ritiene elemento indispensabile per l'impresa artigiana". Pertanto, la previsione della responsabilità illimitata dei soci, "che valga a rendere più personale e responsabile la gestione sociale in ragione dei non trascurabili benefici spettanti alle imprese artigiane - i quali vengono ad aggiungersi a quelli già riconosciuti a vantaggio delle cooperative - lungi dal tradursi in una negazione della funzione della cooperazione, finisce invece per costituire un momento di razionalizzazione di tale funzione". La tesi contraria, d'altra parte, finisce con l'agevolare, in concreto, la possibilità di "condotte elusive delle finalità fissate dall' art. 2 della legge quadro, potendo la cooperativa fungere da strumento per ottenere i suddetti benefici con margini di rischio del tutto trascurabili in relazione all'entità e alla natura dei vantaggi goduti".

IX. 5. L'argomento tratto dalla previsione contenuta nell'art. 6 della legge n. 443 del 1985, che estende ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane, costituiti anche in forma di cooperative, i benefici concessi a queste ultime, non prova nulla, giacché o si ritiene che tutte le società consortili create tra imprese artigiane, ivi comprese quelle cooperative e istituite nella forma delle società di capitali non possano usufruire, in nessun caso, dei suddetti benefici o, viceversa, si afferma che la forma societaria - e, in particolare, quella capitalistica- prescelta per la costituzione di una società consortile fra imprese artigiane (con la struttura o no di una cooperativa) non

è di alcun ostacolo all'estensione delle agevolazioni previste dalla legge per gli artigiani.

X. Fra i due indirizzi deve essere condiviso quello per primo indicato.

X. 1. Considerato che, ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, alla legge non può essere dato un significato diverso da quello risultante dalle parole usate "secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore", il primo dato che occorre esaminare nella disposizione di legge da interpretare è quello letterale. Sicché, procedendo dall'analisi del dato testuale, si deve ritenere che non diversa dall'interpretazione comunemente data all'art. 3 della l. 25 luglio 1956 n. 860 debba essere l'esegesi della disposizione contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della l. 20 maggio 1997 n. 133.

Conformemente a quanto si asseriva riguardo alla norma abrogata (v. il precedente punto **V**), fermo restando che tanto le cooperative quanto le imprese societarie costituite a fine di lucro sono enti collettivi rientranti nell'ampio genere delle società, se da parte del legislatore si fosse voluto equiparare il regime dettato per le cooperative a quello delle società lucrative, non vi sarebbe stata la necessità di menzionare nella disposizione di legge l'una e l'altra sottospecie, perché, al contrario, sarebbe stato sufficiente indicare che, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti per l'esistenza dell'impresa artigiana, tutte le società -sia lucrative che a scopo mutualistico-avevano il diritto di ottenere il trattamento riservato alle imprese artigiane, escluse quelle -ancora una volta, sia lucrative che a scopo mutualistico-costituite in forma di società per azioni (a socio non unico), a responsabilità limitata e in accomandita per azioni.

Viceversa, la locuzione "anche cooperativa", contenuta nella norma, dimostra come il legislatore abbia voluto nettamente distinguere, da un lato, le cooperative, atteso lo scopo mutualistico alle stesse connaturato, e, dall'altro, gli altri enti collettivi che perseguono uno scopo di lucro, per riservare alle prime una disciplina diversa da quella accordata ai secondi; con la conseguenza che la successiva distinzione attuata nella norma, per procedere all'esclusione dalla categoria delle imprese artigiane di alcuni tipi particolari di società, ha riguardato solamente le società a scopo di lucro, ma non ha toccato le cooperative. In altre parole, come bene è stato affermato nella sentenza n. 5365 del 1996 (fautrice del primo dei due indirizzi in contrasto), poiché dal legislatore è stato precisato che la qualifica di artigiana deve essere riconosciuta "anche alla cooperativa", non è ragionevole contenere tale riconoscimento alle sole cooperative aventi responsabilità illimitata.

X. 2. Riguardo alla *ratio* della disposizione della legge attualmente vigente, poi, deve essere ancora una volta richiamato quanto era stato affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti in ordine all'interpretazione data alla corrispondente norma contenuta nella legge n. 860 del 1956, per ribadire che, anche in base alla nuova normativa, per l'esercizio dell'attività artigianale è necessario che tale attività sia svolta personalmente e professionalmente dal titolare, con prevalenza del lavoro, anche manuale, nel processo produttivo (art. 2, primo comma) e per rimarcare che, se l'attività è esercitata da un ente collettivo, è indispensabile che "la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale" (art. 3, secondo comma): dovendosi aver cura, in proposito, di precisare che il concetto di preminenza, delineato dalla legge, deve essere inteso in senso non

solo quantitativo, con riferimento alla preponderanza del ruolo di un fattore produttivo sull'altro, ma anche funzionale e qualitativo, in rapporto alle caratteristiche dell'impresa ed alla natura del bene prodotto o del servizio reso (così testualmente Cass. 2 giugno 1995 n. 6221, seguita da Cass. 20 settembre 1997 n. 9340).

Pertanto, come deve essere sottolineato, nel contesto della disciplina dettata per le imprese artigiane che svolgono la loro attività in forma societaria, elemento essenziale deve essere considerato quello relativo alla prevalenza del lavoro sul capitale e non quello inerente alla responsabilità dei singoli soci, dato che, oltre tutto, se si ritenesse il contrario, si dovrebbero escludere dal novero delle imprese artigiane, in contrasto con le ragioni che hanno ispirato la l. 7 agosto 1997 n. 266 (con la quale sono state emanate disposizioni in materia di interventi urgenti per l'economia, per agevolare lo sviluppo delle attività produttive), le piccole società cooperative, previste dall'art. 21 di tale legge e composte esclusivamente da persone fisiche "in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci" (primo comma) in relazione alle quali si è voluto stabilire che "per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio" (sesto comma).

Ora, come è agevole rilevare, l'elemento della preminenza del lavoro sul capitale è sempre presente nelle cooperative di produzione e lavoro, anche a responsabilità limitata, alle quali, per conseguenza, è dovuto il trattamento previsto per le imprese artigiane purché le stesse non superino i limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 della legge quadro e svolgano quella attività nella produzione di beni o di servizi contemplata nell'art. 3, primo comma, della medesima legge; tanto più che quest'ultima disposizione dimostra la presa d'atto, da parte del legislatore, del processo di industrializzazione che nel nostro paese ha coinvolto anche l'impresa artigiana, in relazione alla quale è stata eliminata, come è stato notato in dottrina, "la previsione legislativa della produzione artistica come requisito fondamentale dell'impresa stessa" e, in pari tempo, è stata data all'artigiano la possibilità di procedere anche alla produzione di beni semilavorati.

X. 3. Per dissolvere i dubbi che dalla sentenza n. 5397 del 1996 (fautrice del secondo indirizzo) sono stati collegati alla mutata concezione del fenomeno cooperativistico nell'attuale assetto normativo, basta osservare che, riguardo alle cooperative di lavoro (anche a responsabilità limitata) aventi tutti i requisiti, soprattutto dimensionali, stabiliti dalla legge per comprenderle nella categoria delle imprese artigiane, l'elemento caratterizzante tali imprese -la preminenza del lavoro sul capitale, nel senso funzionale e qualitativo sopra indicato (oltre allo scopo mutualistico loro proprio)- persiste anche dopo l'entrata in vigore della l. 31 gennaio 1992 n. 59, che ha dettato le nuove norme sulle società cooperative.

Questa legge, nell'aumentare il limite massimo delle quote e delle azioni che possono essere possedute da ciascun socio e nell'estendere alle cooperative numerose disposizioni del codice civile emanate per le società lucrative, ha conferito la necessaria legittimazione, innanzi tutto, alla figura dei soci sovventori e, in secondo luogo, ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa (prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione di utili), applicando agli enti cooperativi la disciplina dettata in materia di azioni (v. gli artt. 3 e 4). Tali profonde modificazioni, attuate nella disciplina delle società cooperative per recepire istanze, ormai non più eludibili, provenienti dal mondo dell'economia, hanno indotto un'autorevole dottrina ad affermare che ormai è destinato a concludersi quel processo, già da tempo avviato, che era indirizzato alla rimozione dei margini di differenziazione fra società cooperative

e società lucrative, potendo dirsi ormai realizzato, riguardo alle prime, il passaggio dalla originaria fase della eliminazione dell'utile altrui a quella dell'acquisizione, anche, di un utile proprio: tanto da far ritenere, come pure è stato precisato dalla medesima dottrina, che il modello della mutualità c.d. spuria o impura -il quale, a fronte del contrapposto concetto della mutualità c.d. pura, indica che l'attività della cooperativa viene svolta non solo in rapporto con i propri soci, ma in modo prevalente, o addirittura esclusivo, con i terzi- vada progressivamente ad imporsi e tanto da far avanzare l'ipotesi che la differenza fra società cooperativa e società con scopo di lucro può oggi porsi unicamente 'in termini di maggiore democraticità dell'assetto ordinamentale e gestionale vigente nella cooperativa".

Peraltro, se si tiene conto di quel processo di industrializzazione attuato nell'ambito dell'attività artigianale di cui si è sopra parlato e se si considera, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 133 del 1997 alla legge quadro del 1985, che anche nel settore dell'artigianato più soggetti possono mettere in comune le proprie energie lavorative per il conseguimento di risultati più proficui, sul piano sia quantitativo che qualitativo, di quelli consentiti dalle precedenti strutture e dai tradizionali modelli ,deve escludersi che il concetto di artigiano possa essere snaturato dalla possibilità accordata ad una cooperativa, costituita in forma di società a responsabilità limitata, di esercitare la relativa attività (v., del resto, quanto è stato detto nel precedente punto **X.2** in ordine alle piccole società cooperative). E si deve, quindi, ritenere -qualora, com'è ovvio, ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge (specie quelli dimensionali)- che una struttura di tipo capitalistico, inerente ad una cooperativa di produzione e lavoro, non possa essere di ostacolo all'esercizio di una attività artigianale, in relazione alla quale, nonostante la suddetta struttura -che tuttavia permette il perseguimento di uno scopo mutualistico- continua a persistere la netta preminenza del lavoro sul capitale (in un'ottica del tutto consona alla nozione di impresa artigiana).

X. 4. A conferma di quanto è stato finora esposto, debbono essere richiamati gli argomenti che sono stati svolti, a sostegno della tesi che viene qui condivisa, nella sentenza n. 5365 del 1996 e per i quali va fatto rinvio al precedente punto **VIII**.

Ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi in questione, inoltre, appare opportuno sinteticamente riportare le seguenti considerazioni espresse in dottrina:

a) il profilo della responsabilità limitata deve essere considerato un connotato secondario nel contesto della disciplina generale dettata per le società cooperative, essendo tale disciplina sostanzialmente identica qualunque sia la forma e la struttura di tali società (tanto da far osservare a taluno che la misura della responsabilità dei soci è una semplice modalità del contratto sociale);

b) nonostante le modifiche introdotte con la legge n. 59 del 1992, continua ad esistere una netta incompatibilità, sotto il profilo causale, fra i due distinti tipi della società lucrativa e della società cooperativa;

c) le cooperative artigiane sono, ovviamente, quelle di lavoro, che si estrinsecano nella c.d. "impresa per conto proprio" e che offrono ai soci occasioni lavorative a condizioni più vantaggiose di quelle reperibili sul mercato;

d) anche nelle cooperative a responsabilità limitata, riguardo alle quali imprenditore è la società e non i singoli soci, viene in rilievo l'esercizio della prevalente attività personale, di direzione o manuale, che è connotato naturale

di tutte le cooperative ed elemento indispensabile per l'esistenza stessa dell'impresa artigiana;

e) con l'introduzione nella categoria delle imprese artigiane delle accomandite semplici, attuata con la l. 20 maggio 1997 n. 133, il legislatore, come risulta dai lavori parlamentari, ha permesso a soggetti che intendono esercitare in forma societaria un'impresa artigiana la possibilità di fruire di una limitazione di responsabilità (con riferimento ai soci accomandanti) "in relazione ai debiti contratti nello svolgimento dell'attività imprenditoriale e con maggiore autonomia per l'impresa artigiana";

f) come pure traspare dai lavori parlamentari, con la nuova legge è stata assolta l'esigenza di allargare l'area delle società artigiane a tipi sociali a parziale assetto capitalistico (quale è, in definitiva, la società in accomandita semplice), pur nel rispetto del principio della prevalente partecipazione dei soci accomandatari al processo produttivo, con il che, a superamento della concezione alla quale era stata improntata la precedente disciplina, è stato realizzato, anche in ambito diverso dalla cooperativa, un tipo di società artigiana a struttura almeno parzialmente capitalistica;

g) le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 133 del 1997 confermano, quindi, quella concezione risultante dalla legge quadro dell'artigianato, dato che requisito fondamentale per l'esistenza dell'impresa artigiana è non tanto l'elemento della assunzione della piena responsabilità (con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione e alla gestione), quanto l'elemento della funzione prevalente del lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

XI. Tutti i rilievi fin qui svolti dimostrano la non conformità al diritto della sentenza impugnata. La stessa, quindi, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad un altro giudice, che si designa nel Tribunale di Pordenone e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:

"L'art. 3, secondo comma, della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, come modificato dall'art. 1 della successiva l. 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, ivi comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro".

Tenuto conto del contrasto interpretativo che ha determinato l'intervento delle Sezioni Unite, giusti motivi ricorrono, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., per compensare interamente fra le parti spese di questa fase del giudizio.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pordenone. Compensa interamente fra le parti le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 1999

Il Presidente: **Manfredo Grossi**

Il Consigliere estensore: Giovanni Prestipino

Depositato in cancelleria
Roma, li 5 giugno 2000